

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 11/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 1/10/2009 ed estinto anticipatamente con effetto dall'1/04/2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 422,80 a titolo di commissioni, spese e premio assicurativo, al netto di quanto già rimborsato;
- gli interessi "*dal dovuto al soddisfo*";
- la refusione delle spese di procedura e delle spese legali, non quantificate.

Costitutosi l'intermediario precisa anzitutto di essere diventato titolare del credito a seguito di cessione, avvenuta il 14/03/2017 e resa nota mediante pubblicazione del relativo avviso nella GU n. 45 del 15 aprile 2017.

Ciò premesso, chiarito che il suo comportamento in sede di estinzione anticipata è stato "*pienamente aderente*" alle istruzioni fornite dall'Organo di Vigilanza, svolge preliminarmente alcune riflessioni critiche nei confronti della sentenza *Lexitor*, escludendo l'efficacia diretta della direttiva 2008/48/CE nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli n. 10489/19 e Tribunale di Monza n. 2573/2019).

Inoltre, rileva che con le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, "in casi analoghi a quello in discussione", ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione e del premio assicurativo



non maturati, come ripetizione di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che *“la richiesta di retrocessione delle predette somme deve essere formulata unicamente nei confronti della società, compagnia assicurativa e società di intermediazione, che ha percepito le somme (c.d. accipiens), nella cui sfera giuridica si è verificata l’indebita locupletazione e non nei confronti del soggetto mutuante, estraneo al rapporto”*.

La resistente si oppone altresì alle pretese del cliente, eccependo:

- la correttezza dell’importo rimborsato in sede di conteggio estintivo (pari a € 789,81) a titolo di commissioni finanziarie;
- l’avvenuto rimborso da parte della compagnia assicurativa dell’importo di € 25,97 a titolo di premio non goduto. Fa presente, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a tale richiesta (richiama alcune pronunce di merito);
- la natura *up front* delle spese di istruttoria, in quanto relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell’operazione di finanziamento;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori rispetto a quelle già offerte, di decurtare dall’importo quanto già rimborsato al cliente, pari complessivamente a € 789,81, oltre alla quota di interessi non maturati (pari a € 112,88).

In sede di repliche, presentate in data 15/05/2020, il ricorrente precisa, con riferimento alle commissioni finanziarie e di intermediazione, che la previsione in un’unica voce di più attività non consente l’individuazione degli oneri soggetti a maturazione del tempo.

Richiama la decisione della Corte di Giustizia della CE dell’11/09/2019, che in caso di estinzione anticipata del prestito ha riconosciuto il diritto del debitore consumatore alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi posti a suo carico, e la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento. Richiama inoltre due recenti sentenze del Tribunale di Napoli (sentenza n. 1340/20) e del Tribunale di Torino (sentenza del 21 marzo 2020).

Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del*



finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.

- *"Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudice in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".*
- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*
- *Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio ritiene che vadano rimborsate secondo il criterio del *pro rata temporis* la "commissioni finanziaria" e la "commissione dell'intermediario", in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Ripetibili sono, altresì, le "spese di istruttoria" le quali, avendo natura *up front*, vanno rimborsate applicando il metodo di riduzione progressiva, utilizzato dall'intermediario per gli interessi corrispettivi. Con riferimento agli oneri assicurativi - di natura *recurring* - saranno rimborsati secondo il criterio proporzionale lineare, in mancanza di evidenze dalle quali risulti la previsione di



una modalità di rimborso diversa dal *pro rata temporis*. E' stato in ogni caso sottratto dall'importo dovuto la somma già versata dalla compagnia assicurativa a tale titolo, di cui ha dato contezza lo stesso ricorrente.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, considerando i rimborsi già effettuati dall'intermediario, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	108
rate scadute ▶	89
rate residue	19

TAN ▶	2,40%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	17,59%
- in proporzione alla quota	3,42%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. finanziaria (recurring)	€ 3.196,26	€ 562,31 <input checked="" type="radio"/>	€ 109,34 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 562,31
<input type="radio"/>	comm. dell'intermediario (recurring)	€ 3.065,55	€ 539,31 <input checked="" type="radio"/>	€ 104,87 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 539,31
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 200,00	€ 35,19 <input type="radio"/>	€ 6,84 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 6,84
<input type="radio"/>	costi assicurativi (recurring)	€ 430,92	€ 75,81 <input checked="" type="radio"/>	€ 14,74 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 25,97	€ 49,84
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
	rimborsi in c.e.					€ 789,81	-€ 789,81
tot rimborsi ancora dovuti							€ 368,49
interessi legali							si <input type="checkbox"/>

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 368,49, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI